

AUDIZIONE CISL

presso la I Commissione Affari Costituzionali del Senato della Repubblica
su **Disegno di Legge n. 1623 "Delega al Governo per la determinazione
dei livelli essenziali delle prestazioni"**

(Roma 19 gennaio 2026)

PREMESSA

La CISL ringrazia la Commissione Affari Costituzionali del Senato per l'occasione di dibattito e confronto sul provvedimento oggetto dell'audizione odierna, ritenendo il tema della definizione dei livelli essenziali delle prestazioni (LEP) di notevole rilevanza, sia per i delicati risvolti che presenta sotto il profilo della tutela dei diritti civili e sociali, sia per le implicazioni di carattere economico e finanziario che comporta, e, in termini più complessivi, per la garanzia della tenuta democratica del Paese e per la praticabilità del modello istituzionale che la nostra Organizzazione sostiene, improntato sui principi della cooperazione e della solidarietà tra i territori, dell'equità e dell'inclusione sociale, della partecipazione dei cittadini alla vita politica.

Il tema, nella visione della CISL, è strettamente connesso all'attuazione dell'autonomia differenziata, secondo il dettato dell'articolo 116 della Costituzione, e della Legge 86 del 26 giugno 2024 (Legge Calderoli).

In occasione dell'emanazione della suddetta Legge 86 la CISL ha chiarito di non avere una visione pregiudizievole sull'autonomia differenziata, ritenendo che, se correttamente attuata, potrebbe portare in prospettiva ad un miglioramento quantitativo e qualitativo dell'offerta dei servizi sul territorio, ma ritiene che vada posta particolare attenzione proprio alle modalità del percorso previsto dall'articolo 116 della Costituzione.

Per la CISL maggiore autonomia deve voler dire maggiore responsabilità nell'esercizio delle funzioni e nella gestione delle risorse, per determinare condizioni positive per l'economia e per lo sviluppo locale, per favorire l'erogazione di servizi più numerosi e di migliore qualità ai cittadini utenti, per incentivare l'occupazione dei lavoratori dei territori coinvolti.

Per garantire l'omogeneità quantitativa e qualitativa sull'intero territorio nazionale delle funzioni svolte a livello decentrato e quindi dei relativi LEP, per la CISL è necessario garantire adeguate forme di perequazione nei confronti dei territori svantaggiati e con minore capacità fiscale (Mezzogiorno, aree interne, piccole isole).

Sono questi i principi ispiratori anche del federalismo fiscale previsto dall'articolo 119 della Costituzione e dalla Legge 42 del 2009, ampiamente richiamati dal provvedimento oggetto dell'audizione odierna e dalla cui attuazione dipende anche un'efficace attuazione dell'articolo 116 sull'autonomia differenziata.

TITOLO I – PRINCIPI GENERALI

ARTICOLO 1 (*Delega al Governo per la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni*)

I primi due articoli del provvedimento prendono le mosse dalla Legge 86/2024, alla quale, come CISL, riconosciamo di aver fissato un punto fondamentale, da noi pienamente condiviso, ovvero che la definizione dei LEP e il loro finanziamento è il passaggio prioritario e irrinunciabile da attuare prima dell'attivazione di qualsiasi percorso di autonomia differenziata.

In particolare, infatti, la Legge 86/2024 (articolo 1) afferma esplicitamente che l'attribuzione dell'autonomia differenziata e il conseguente trasferimento delle funzioni inerenti materie che afferiscono ai diritti civili e sociali è subordinato alla preventiva definizione dei LEP che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale.

Appare per la CISL inoltre corretta la definizione che la Legge 86 dà dei LEP quale “soglia costituzionalmente necessaria invalicabile per rendere effettivi i diritti ed erogare le prestazioni sociali fondamentali”.

Muovendo da queste premesse, in merito al procedimento di delega previsto dall' **ARTICOLO 1** del DDL 1623 oggetto dell'audizione odierna, come CISL formuliamo alcune osservazioni.

La **prima osservazione** riguarda, al **comma 1**, il fatto che il provvedimento prevede la definizione dei LEP per le singole funzioni (seguendo quindi correttamente le indicazioni della Sentenza 192 della Corte Costituzionale, parzialmente abrogativa della Legge 86) relative alle “materie cosiddette LEP”, anche ai fini dell'attivazione dei percorsi dell'autonomia differenziata.

Come CISL evidenziamo, anche sulla base di quanto rilevato dalla stessa Corte Costituzionale, che anche alcuni profili delle “materie non LEP” incidono su diritti civili e sociali, particolarmente rilevanti e sensibili.

Valga in tal senso per tutti l'esempio della “previdenza complementare e integrativa”, materia alla quale il Sindacato rivolge particolare attenzione, che si propone la finalità, nell'ambito dell'attuale sistema previdenziale a carattere contributivo, di assicurare un reddito dignitoso nel periodo del pensionamento, tutelando quindi un diritto socialmente ed economicamente molto rilevante.

Alla luce di queste valutazioni, per la CISL, non sono ipotizzabili forme di autonomia differenziata riguardanti le materie non LEP che partano prima della definitiva fissazione di tutti i LEP, in quanto la conseguenza deteriore di tale situazione sarebbe il determinarsi di forti sperequazioni territoriali nel godimento di diritti civili e sociali che contraddirebbero non solo il principio fondamentale di egualianza sancito dall'articolo 3 della Costituzione, ma anche i principi su cui si basa la legge 86/2024 (Legge Calderoli) e lo stesso DDL 1623 oggetto dell' audizione odierna, che nel successivo **ARTICOLO 2**, al **comma 1** afferma che l'esercizio della delega in oggetto è “al fine di favorire il pieno superamento dei divari territoriali nel godimento delle prestazioni inerenti ai diritti civili e sociali”.

Una **seconda osservazione** riguarda, al **comma 3**, la procedura parlamentare di approvazione dei decreti legislativi attuativi della delega.

Come CISL abbiamo sempre sostenuto che, nel rispetto dell'articolo 117, II comma, lettera m) della Costituzione, la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni inerenti i diritti civili e sociali sia materia di competenza legislativa esclusiva dello Stato.

In tal senso non abbiamo condiviso la previsione originariamente contenuta nella Legge 86/2024 che ne rimetteva la definizione ai DPCM, quindi se sicuramente la previsione attuale di una legge delega e dei successivi decreti legislativi governativi è preferibile rispetto ai suddetti DPCM, comunque, a nostro giudizio, sarebbe stato auspicabile che la definizione avvenisse tramite una vera e propria legge ordinaria di iniziativa parlamentare, seguendo quindi un iter che assicurasse la massima condivisione possibile dei contenuti da parte dell'intero arco parlamentare (maggioranza e opposizione) e che consentisse anche un'adeguata interlocuzione tra le istituzioni e le forze economiche e sociali.

Alla luce di queste considerazioni riteniamo che, rispetto all'iter di approvazione dei decreti legislativi delegati previsto dal DDL 1623 in esame, andrebbero rafforzati, rendendoli vincolanti, sia i pareri della Conferenza Unificata, sia i pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia che quelli delle Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari, al fine di perseguire le finalità suseinte, da garantire in occasione di un provvedimento così importante.

Una **terza osservazione**, che aggiungiamo “per relationem” riguarda il fatto che gli obiettivi di condivisione e di partecipazione delle forze economiche e sociali in sinergia con le istituzioni, nell’ambito di una riforma di tale rilievo istituzionale, devono essere assicurati anche e soprattutto nella fase della definizione dei contenuti delle intese, occasione nella quale verranno identificate le singole funzioni da attribuire alle regioni che intendano richiedere l’autonomia differenziata.

Analogamente, le leggi che approveranno le intese, per la CISL, non dovranno essere provvedimenti di mero recepimento delle intese stesse, ma dovranno seguire un iter di approvazione assistito da tutte le garanzie che caratterizzano ogni legge ordinaria, a partire da un ampio dibattito parlamentare e dall’interlocuzione con le forze economiche e sociali.

ARTICOLO 2 (Principi e criteri direttivi della delega)

In merito ai principi e criteri direttivi della delega rileviamo che al **comma 1, lettera e)** si afferma la necessità di determinare i LEP coerentemente con gli obiettivi programmati di finanza pubblica e nel rispetto degli equilibri di bilancio, prevedendo, ove necessario, in relazione alle risorse disponibili, un percorso graduale di raggiungimento dei medesimi LEP, anche attraverso la fissazione di obiettivi di servizio intermedi.

La CISL, pur riconoscendo la rilevanza della dimensione finanziaria relativamente alla copertura dei LEP, ritiene che il presupposto fondamentale per una corretta fissazione dei LEP stessi sia la necessità di assicurare la **EFFETTIVITA'** dei diritti ai quali si riferiscono.

Questo concetto di effettività va correttamente interpretato, non solo alla luce di quanto previsto dalla Legge 86/2024 (Legge Calderoli), ma anche in base ad una consolidata giurisprudenza della Corte Costituzionale, secondo la quale il livello essenziale è cosa ben diversa dal livello minimo, consistendo in quel livello che consente il pieno godimento del relativo diritto e quindi, appunto, la sua effettività.

Quindi, in buona sostanza, per la CISL, la garanzia della effettività/pieno godimento del diritto deve essere il “*priorius*” da coordinare poi con la relativa copertura economica.

Un’ulteriore osservazione che come CISL proponiamo, ed in ordine alla quale chiediamo chiarimenti al Governo, riguarda il tema del coordinamento sostanziale e temporale tra tre provvedimenti che attualmente riguardano la materia dei LEP.

Innanzitutto il DDL 1623 oggetto dell’audizione odierna che fissa in 9 mesi dall’entrata in vigore della legge il termine per l’adozione da parte del Governo dei decreti legislativi delegati, poi la Legge di Bilancio 2026, appena approvata, che nei commi 696-705 affronta il tema dei LEP sociali / assistenza e da ultimo il Decreto Legge 200/2025 (*Disposizioni urgenti in materia di termini normativi - Milleproroghe*) attualmente in fase di conversione che all’ articolo 1, comma 1, posticipa di un anno, fino al 31 dicembre 2026, il termine relativo all’attività istruttoria connessa alla determinazione dei LEP, disposizione questa che la CISL ritiene condivisibile al fine di assicurare tutti gli approfondimenti necessari, tramite un ampio dibattito nelle sedi istituzionali e tramite il confronto con le forze economiche e sociali.

Sul tema dei LEP, di tale rilevanza e delicatezza, quindi, per la CISL è fondamentale assicurare una normativa univoca e uniformità delle scadenze temporali.

Riteniamo poi che debba essere chiarita ed approfondita l’intenzione desumibile dal provvedimento di equiparare i preesistenti LEA in sanità ai LEP.

TITOLO II – PRINCIPI E CRITERI DIRETTIVI SPECIFICI

MERCATO DEL LAVORO

ARTICOLO 3 (*Tutela e sicurezza del lavoro*)

Nel tentativo di costruire una sorta di “Testo Unico dei Livelli Essenziali delle Prestazioni”, obiettivo potenzialmente interessante e propedeutico rispetto a un eventuale futuro intervento di modifica della normativa in un’ottica di miglioramento e di adeguamento, sia specifico sia generale, l’articolo 3 si limita a raccogliere e ordinare la normativa e gli articolati già esistenti. Il percorso ricostruttivo prende avvio dal comma 3 dell’articolo 117 della Costituzione e arriva fino al decreto legislativo n. 150/2015, includendo tutte le successive modifiche.

Il riepilogo, in ogni caso, non introduce alcuna variazione rispetto all’impianto normativo vigente. Ci limitiamo però a segnalare due questioni che potrebbero costituire oggetto di verifica e di riflessione da parte dei presentatori del DDL:

- lettera g): ricompare l’assegno di ricollocazione, trattato come se fosse ancora lo strumento reale e principale delle politiche attive. Nella realtà, tuttavia, dopo essere stato quasi integralmente assorbito dal Programma GOL nell’ambito del PNRR, lo strumento è oggi utilizzabile – e comunque poco utilizzato – esclusivamente per i lavoratori in CIGS e per i beneficiari di NASPI in specifiche situazioni di crisi aziendale. Inoltre, la Legge di Bilancio 2026 ha introdotto ulteriori modifiche, tra cui una rimodulazione degli importi previsti che in alcuni casi vengono addirittura dimezzati;
- non si rinvengono, invece, né riferimenti normativi né alcuna citazione dello strumento SIISL all’interno del DDL. A nostro avviso, tale assenza rappresenta un limite, poiché l’inclusione del SIISL sarebbe stata utile proprio ai fini di un riordino e di una ridefinizione di tempi, modalità e

strumenti relativi a un nodo centrale, sia per quanto riguarda la gestione dei dati (a livello nazionale, territoriale e dei singoli CPI e lavoratori), sia per la gestione programmatica e funzionale dell'incontro tra domanda e offerta di lavoro.

ISTRUZIONE

ARTICOLO 4 (*Oggetto*)

Si osserva preliminarmente che, pur essendo le disposizioni articolate per funzioni, in adesione a quanto stabilito dalla Corte Costituzionale, nella sostanza vengono comprese nella possibile devoluzione, in relazione alla quale si indicano i LEP, tutte le funzioni, comprese quelle relative alle “norme generali in materia di Istruzione”, quindi quelle di cui alla lettera n) dell’articolo 117 che sono di competenza esclusiva dello Stato.

Ciò determina la possibilità che tutte le Regioni chiedano la delega di tutte le funzioni, senza peraltro la necessità di indicare le specifiche motivazioni sottese alla richiesta, operando in tal modo in realtà una sostanziale modifica costituzionale dell’attribuzione di competenze in materia di Istruzione che sembra contrastare con le finalità, molto più contenute, dell’art 116, e con conseguente elusione della procedura “aggravata” per la revisione Costituzionale prevista dell’art 138.

Va al riguardo segnalato che la sentenza della Corte Costituzione n 192 del 14 novembre 2024 sottolinea invece come la richiesta di regionalizzazione “*va giustificata e motivata con precipuo riferimento alle caratteristiche della funzione e al contesto (sociale, amministrativo, geografico, demografico, finanziario, geopolitico ed altro) in cui avviene la devoluzione, in modo da evidenziare i vantaggi in termini di efficacia ed efficienza, di equità e di responsabilità*”. Di tutto ciò non sembra esserci traccia nello schema di legge delega.

La Corte costituzionale, con la sentenza n. 192 del 2024, inoltre, ha ricondotto le “norme generali sull’istruzione” tra le materie alle quali afferiscono funzioni il cui trasferimento è in linea di massima difficilmente giustificabile secondo il principio di sussidiarietà.

In particolare, la Corte ha individuato l’elemento caratterizzante della materia “norme generali sull’istruzione” nella “valenza necessariamente generale ed unitaria” dei contenuti che le sono propri. Tali norme generali, stabilite dal legislatore statale, “delineano le basi del sistema nazionale di istruzione”, essendo funzionali ad assicurare “la previsione di una offerta formativa sostanzialmente uniforme sull’intero territorio nazionale, l’identità culturale del Paese, nel rispetto della libertà di insegnamento di cui all’art. 33, primo comma, Cost.”. Non sarebbe quindi giustificabile una differenziazione che riguardi la configurazione generale dei cicli di istruzione e i programmi di base, stante l’intima connessione di questi aspetti con il mantenimento dell’identità nazionale.

Il diritto all’istruzione è indivisibile, in termini di uguali garanzie formative assicurate al di là delle scelte politiche di singole realtà regionali, e l’autonomia differenziata su tutte le funzioni rischia di aumentare i divari culturali, sociali, economici caratterizzanti il nostro Paese.

IL CLEP (Comitato per la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni) ha portato a individuare, non solo in atti normativi primari, ma anche secondari e terziari, molteplici prestazioni già espressamente qualificate come LEP e altrettante prestazioni rispetto alle quali è possibile determinare LEP.

In sostanza sembra di poter intendere che i LEP da normare saranno gli stessi già impliciti e/o espliciti contenuti nelle norme vigenti che tra l'altro il testo elenca, argomenta e commenta con grande precisione.

ARTICOLO 5 (*Principi e criteri direttivi per la determinazione dei LEP relativi all'organizzazione della rete scolastica e alla formazione delle classi*)

Per la definizione della rete scolastica si prevede che si fisseranno i criteri, i presupposti e le procedure relativamente alle istituzioni scolastiche del sistema educativo di istruzione e formazione, alle istituzioni formative accreditate dalle regioni e province autonome di Trento e di Bolzano e alle istituzioni del sistema di istruzione e formazione professionale, tenendo conto della necessità di salvaguardare le specificità delle istituzioni scolastiche dei comuni montani, delle piccole isole e delle aree geografiche con proprie caratteristiche linguistiche e con marginalità sociali e territoriali. Si definiscono, inoltre, i criteri per la definizione del contingente di Dirigenti scolastici e Direttori dei servizi generali amministrativi con rapporto di lavoro a tempo indeterminato.

Per la formazione delle classi il rapporto CLEP individua quattro LEP, i quali prescrivono che siano uniformemente declinati, a livello statale: a) requisiti; b) presupposti; c) criteri d) modalità per la formazione delle classi di scuola d'infanzia, scuola primaria, scuola secondaria di primo grado, scuola secondaria di secondo grado.

Poniamo quindi la questione, se saranno questi i parametri (LEP) che ciascuna Regione adotterà o se invece saranno possibili/dovuti degli scostamenti.

ARTICOLO 6 (*Principi e criteri direttivi per la determinazione dei LEP relativi alla definizione dell'offerta formativa*)

Il rapporto del CLEP ha individuato sulla base della normativa vigente i seguenti LEP relativi alla definizione dell'offerta formativa:

- l'articolazione e la struttura dei **cicli scolastici**, che prescrive l'assetto, la scansione e la durata del primo e del secondo ciclo di istruzione e dei relativi gradi
- il **sistema integrato 0-6 anni**, che attiene al servizio di asili nido a livello comunale, con riferimento a tutto il territorio nazionale secondo i livelli minimi stabiliti dalla legge, e il servizio di scuola dell'infanzia a livello comunale, con riferimento a tutto il territorio nazionale secondo i livelli minimi stabiliti dalla legge

- l'**istruzione per gli adulti**, che prescrive i presupposti, i caratteri, le finalità e le modalità per i percorsi relativi all'acquisizione delle competenze legate al diritto/dovere di istruzione per gli adulti
- con riferimento all'**istruzione e formazione professionale (IeFP)**, ha individuato un LEP, chiamato a prescrivere le prestazioni necessarie per il riconoscimento dei percorsi formativi di assolvimento del diritto/dovere all'istruzione e formazione professionale (IeFP); nonché gli standard minimi formativi e le qualifiche, richiesti per la spendibilità nazionale dei titoli conseguiti.

Il DDL in esame ha invece espressamente escluso le disposizioni relative ai percorsi IeFP da quelle di cui tenere conto per la formulazione dei LEP.

Si ricorda, con riguardo specifico alle finalità del DDL oggetto dell'audizione, che l'istruzione e formazione professionale rientra, per espressa previsione dell'articolo 117, comma 3, della Costituzione, tra le materie di competenza esclusiva delle Regioni e quindi non è ricompresa tra quelle su cui possono essere previste forme e condizioni particolari di autonomia ai sensi dell'articolo 116, comma 3, della Costituzione.

Osserviamo che se questi sono i LEP previsti, si potrebbe determinare una modifica e una differenziazione della configurazione generale dei cicli di istruzione e dei programmi di base

ARTICOLO 7 (*Principi e criteri direttivi per la determinazione dei LEP relativi ai curricoli, ai risultati di apprendimento, alla certificazione delle competenze, all'organizzazione e all'articolazione dei piani di studio dei percorsi, alla valutazione degli alunni e degli studenti e agli esami di Stato*)

Il CLEP ha individuato i seguenti LEP:

- curricula dei cicli, programmi degli studi, obiettivi di apprendimento
- assetti didattici, quadri orari, scansione dei percorsi, per gradi e cicli
- valutazione degli alunni e degli studenti
- esami di Stato

Anche in questo caso si ribadisce che "il Governo esercita la delega assicurando che vengano garantite su tutto il territorio nazionale l'uniformità e l'omogeneità".

Poniamo quindi il problema di capire cosa potrebbe accadere se si operasse una modifica o se questi indicatori non fossero assunti dalle singole regioni.

ARTICOLO 8 (*Principi e criteri direttivi specifici per la determinazione dei LEP relativi alla formazione iniziale del personale docente, al reclutamento del personale scolastico, alla formazione in servizio e continua del personale docente e del personale dei servizi educativi per l'infanzia*)

Si fa riferimento a tutta la normativa in materia (reclutamento, specializzazione, formazione in servizio ...), evidenziamo quindi che si aprono questioni molto complesse entrando in gioco non solo gli aspetti ordinamentali ma anche quelli di natura contrattuale e sindacale.

Evidenziamo che la devoluzione alle Regioni di tutta questa materia determinerebbe differenziazioni, poniamo quindi il problema di come coniugare queste disposizioni con l'uniformità del sistema a livello nazionale e con gli accordi negoziali.

È, altresì, da notare come l'aspetto relativo alla formazione (in servizio e continua) sia un argomento di natura strettamente contrattuale. Manca in questo caso, come in linea generale ovunque, un richiamo alla necessità del rispetto delle disposizioni dettate dai CCNL.

ARTICOLO 9 (*Principi e criteri direttivi per la determinazione dei LEP relativi al pluralismo scolastico*)

Il rapporto del CLEP con riferimento a “parità scolastica, pluralismo scolastico e trattamento equipollente” ha individuato un unico LEP: criteri per il riconoscimento di un trattamento scolastico equipollente tra i frequentanti delle scuole statali e non statali, in modo uniforme su tutto il territorio nazionale.

Siamo ben consapevoli di quanto questo LEP sia urgente e di come debba essere uniforme sul territorio nazionale per evitare che le singole Regioni adottino diversificazioni che vadano a compromettere la validità del titolo di studio.

ARTICOLO 10 (*Principi e criteri direttivi per la determinazione dei LEP relativi all'inclusione degli alunni con bisogni educativi speciali*)

Il rapporto del CLEP, con riferimento all'inclusione scolastica, ha estrapolato dalla normativa vigente due LEP. Il primo è relativo alle attività finalizzate a garantire l'inclusione scolastica e la pari dignità tra tutti i soggetti. Il secondo LEP si rivolge alle attività finalizzate ad assicurare processi di formazione continua, aggiornata in tema di inclusione scolastica per tutto il personale scolastico, nonché alle attività finalizzate ad assicurare la presenza di personale docente specializzato sul sostegno agli alunni con disabilità.

Riteniamo che il primo LEP può solo essere indice di miglioramento in termini di revisione regionale, visto che l'inclusione scolastica è un diritto e non può essere soggetto a differenziazioni di alcun tipo; il secondo LEP apre questioni più generali rispetto alla specializzazione, all'intervento del Governo sui corsi di formazione e agli aspetti di natura contrattuale (cfr. art. 8).

ARTICOLO 11 (*Principi e criteri direttivi per la determinazione dei LEP sul diritto allo studio*); ARTICOLO 12 (*Principi e criteri direttivi per la determinazione dei LEP relativi l'edilizia scolastica*); ARTICOLO 13 (*Principi e criteri direttivi per la determinazione de LEP relativi all'innovazione digitale*).

In tutti e 3 gli articoli si fa riferimento alle norme vigenti che, tra l'altro, si riferiscono anche ad altri settori (ad es. edilizia scolastica).

In conclusione, non essendo ancora noti quali saranno concretamente i LEP individuati per ciascun ambito, pur se annunciati come inseriti nelle norme esistenti, al di là delle incognite già evidenziate e dei rischi palesati, resta ancora da chiarire come una autonomia differenziata possa essere effettuata senza investimenti, visto il continuo richiamo all'invarianza di spesa. Se si vuole davvero garantire l'uguaglianza dell'offerta formativa e ridurre i gap esistenti bisogna garantire prima di tutto degli investimenti adeguati ed uniformi sull' intero territorio nazionale.

INDUSTRIA

ARTICOLO 14 (Principi e criteri direttivi per la determinazione dei LEP relativi alla ricerca scientifica e tecnologica)

Manca un elenco definito dei LEP e sono solo individuati alcuni principi generali (sostegno alla ricerca applicata per rafforzare il sistema produttivo; integrazione e coordinamento tra ricerca pubblica e imprese; Sviluppo di tecnologie e digitalizzazione dei processi nei settori ricompresi nelle direttive del Piano del mare).

Va detto che molte funzioni che incentivano la ricerca e lo sviluppo sono inerenti a procedure competitive (bandi), quindi "difficilmente inquadrabili" come LEP territorialmente uniformi, essendo difficilmente standardizzabili.

Si chiede, pertanto, di chiarire meglio, nel disegno di legge, a quale tipologia di prestazioni ci si riferisce quando si stabilisce che per alcuni ambiti e per alcune funzioni, esercitate da enti di ricerca pubblici, si debba procedere alla definizione dei LEP.

Si ritiene che la formulazione adottata sia troppo generica e che vada meglio esplicitata, tenendo anche conto che va tutelata e preservata la funzione di alcuni EPR che rivestono un ruolo essenziale nella erogazione dei servizi essenziali a carattere nazionale (vedi Istituto Superiore di Sanità, organo tecnico scientifico del Servizio Sanitario).

Manca inoltre la definizione di un LEP specifico relativo al "digitale per l'industria".

Riteniamo quindi che la disposizione sia da integrare con riferimenti alla politica industriale (competitività, filiere, reshoring, capacità produttiva, crisi industriali, attrazione investimenti); alla trasformazione digitale delle imprese (Industry 4.0/5.0, adozione tecnologie, dati industriali, cloud, AI in produzione, cybersecurity industriale, interoperabilità, standard); alla diffusione dell'innovazione nelle PMI come prestazione/servizio strutturale (es. rete di assistenza tecnica, extension services, centri di trasferimento tecnologico come "diritto" territoriale). È importante che questi obiettivi entrino nei LEP, essendo prestazioni esigibili fondamentali per sostenere lo sviluppo del Paese.

TERZIARIO

ARTICOLI 17 - 20 (Governo del territorio: pianificazione, edilizia, standard urbanistici)

La CISL condivide l'impostazione che orienta la pianificazione ai bisogni delle persone, all'accesso ai servizi e al superamento delle barriere architettoniche.

Semplificare le procedure è importante, ma non bisogna arretrare rispetto a controlli, sicurezza e responsabilità: gli standard urbanistici sono sostanza del diritto all'abitare e quindi le relative risorse pubbliche e i servizi connessi richiedono criteri misurabili e verificabili.

Evidenziamo inoltre il disallineamento tra gli obiettivi relativi alle barriere architettoniche e l'indebolimento recente di strumenti fiscali che avevano reso praticabile quel percorso.

Infine, le semplificazioni non coerenti con i LEP, in particolare quelle che incidono sui controlli, non possono essere prorogate automaticamente: è invece necessario un coordinamento interministeriale e un disegno organico, anche valorizzando un ruolo di raccordo del CNEL.

ARTICOLI 21 - 22 (*Porti, aeroporti, grandi reti di trasporto e navigazione*)

Per la CISL è positivo che i LEP nei trasporti siano agganciati a riferimenti europei e alla relativa regolazione, perché questo garantisce un regime uniforme e omogeneo.

Resta decisiva la questione dell'esigibilità reale: se i LEP incidono su contratti di servizio, qualità, puntualità, accessibilità, presidi e manutenzione, allora la responsabilità finanziaria deve essere esplicita.

In questo senso la clausola di invarianza finanziaria, se intesa come formula generale, rischia di produrre LEP avanzati sulla carta ma impraticabili nella realtà (ad esempio prestazioni come l'assistenza alle persone a mobilità ridotta sono "labour intensive" e richiedono dotazioni e organici formati).

Segnaliamo inoltre una criticità strutturale: non può esserci qualità del servizio senza qualità del lavoro. Servizi sicuri, universali e puntuali presuppongono stabilità organizzativa, competenze certificate, formazione continua e continuità contrattuale. Rileviamo quindi la mancanza di un riferimento esplicito a clausole sociali e alla tutela della continuità occupazionale nei servizi pubblici essenziali.

La CISL richiede quindi che, nei decreti attuativi, i LEP siano accompagnati da standard minimi organizzativi, da clausole sociali nei cambi appalto e nei contratti di servizio, e da un raccordo formale con l'Autorità di regolazione dei trasporti. È essenziale, inoltre, prevedere la partecipazione delle parti sociali nell'aggiornamento tecnico dei LEP.

Per quanto riguarda il **Trasporto pubblico locale** (TPL) e servizi connessi per la CISL i LEP devono essere costruiti con indicatori chiari e verificabili, altrimenti restano nominali: frequenze, accessibilità, informazione all'utenza, standard minimi di servizio devono diventare misurabili e controllabili.

Il TPL è anche leva industriale: sosteniamo la necessità di una mobilità collettiva e intermodale moderna, capace di adattarsi ai cambiamenti sociali e di sostenere lo sviluppo sostenibile.

A questi fini la CISL chiede il coinvolgimento delle parti sociali nella definizione dei LEP.

ARTICOLO 23 (*Ordinamento della comunicazione: Poste, banda larga/ultralarga, 5G*)

La CISL valuta positivamente la disposizione, ma ritiene che l'uniformità dei servizi di comunicazione non debba essere solo geografica ma anche sociale: costi finali e qualità reale della prestazione devono essere effettivamente garantiti.

Il servizio universale postale va legato alla tenuta della rete e all'organizzazione del lavoro.

Sul fronte digitale occorre un monitoraggio comprensibile anche ai cittadini.

Infine, serve chiarezza netta sulle competenze di Stato, Regioni e authority, prevedendo un raccordo operativo tra LEP, regolazione e vigilanza, così da evitare conflitti e duplicazioni e per assicurare l'esigibilità concreta degli standard.

ENERGIA

ARTICOLO 24 (*Principi e criteri direttivi per la determinazione dei LEP relativi alla produzione, al trasporto e alla distribuzione nazionale dell'energia*)

Il Comitato per la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni (CLEP) ha considerato anche la fornitura di energia come un diritto fondamentale o, quanto meno, come un diritto strumentale indispensabile all'effettiva realizzazione della dignità e dello sviluppo della persona umana. Pertanto ogni individuo dovrebbe accedere alle cd. "forme moderne di energia" (elettricità e gas), in modo uniforme in tutto il Paese con standard qualitativi ed economici.

Il Governo quindi nel definire i decreti attuativi della delega dovrà procedere prendendo a riferimento quanto già previsto dalle normative ai vari livelli costituzionale, europeo e italiano e/o dal PNIEC, dal PNRR o quant'altro utile per individuare i LEP anche in una chiave di reale fruizione.

Per la CISL sarà da valutare se poi una loro reale applicazione normativa possa o meno impattare direttamente sulle attività economiche sia nelle prestazioni sia nelle strutture organizzative delle società pubbliche o private che li devono garantire e di conseguenza quale impatto ci sarà sulla qualità del lavoro e sui livelli occupazionali.

Infine andrebbero assicurate le opportune garanzie per coloro che si trovano in povertà energetica o in condizioni di disagio, al fine di definire e rendere effettive le relative misure agevolative.

AMBIENTE

ARTICOLO 26 (*Tutela dell'ambiente e dell'ecosistema*)

La CISL valuta positivamente l'inclusione della tutela dell'ambiente e dell'ecosistema tra gli ambiti oggetto di determinazione dei LEP. Tale scelta rafforza l'impostazione secondo cui la qualità ambientale rientra a pieno titolo tra i diritti civili e sociali da garantire uniformemente su tutto il territorio nazionale.

L'impostazione del provvedimento riconosce correttamente la dimensione trasversale e costituzionalmente rilevante dell'ambiente, quale condizione abilitante per la salute, la sicurezza, lo sviluppo e la qualità del lavoro. Il rafforzamento dei LEP ambientali deve procedere in modo coerente con una strategia di sviluppo sostenibile, coesione territoriale e qualità del lavoro,

evitando che le diseguaglianze ambientali si traducano in nuove diseguaglianze sociali e occupazionali.

Per questi motivi i LEP devono essere assicurati tramite strumenti finanziari e attuativi adeguati, soprattutto nei territori caratterizzati da maggiori fragilità ambientali e infrastrutturali.

ARTICOLO 27 (*Contrasto ai cambiamenti climatici*)

La CISL condivide la previsione di LEP riferiti al contrasto ai cambiamenti climatici, che valorizzino il ruolo delle politiche pubbliche in materia di mitigazione, adattamento e capacità amministrativa. Tuttavia, l'articolazione dei LEP appare prevalentemente incentrata su profili programmati e procedurali.

La CISL ritiene necessario rafforzare il collegamento tra politiche climatiche, riconversione produttiva, occupazione di qualità e giusta transizione, affinché il contrasto ai cambiamenti climatici non si traduca in un aggravio sociale per lavoratori e territori, in particolare nel Mezzogiorno e nelle aree industriali in transizione.

ARTICOLO 28 (*Qualità dell'aria*)

Esprimiamo una valutazione positiva sull'individuazione di LEP in materia di qualità dell'aria, quale componente essenziale del diritto alla salute e alla sicurezza delle persone.

Si evidenzia tuttavia come il testo non espliciti adeguatamente il nesso tra qualità dell'aria, politiche industriali e tutela del lavoro. In particolare, nelle aree caratterizzate da elevata pressione industriale o da siti contaminati, i LEP dovrebbero essere accompagnati da misure di riconversione produttiva, bonifica e rilancio occupazionale, evitando approcci meramente sanzionatori o regolatori.

ARTICOLO 29 (*Qualità delle acque*)

La previsione di LEP in materia di qualità delle acque, ambito strategico per la salute pubblica, l'agricoltura, il turismo e la coesione territoriale è pienamente condivisibile.

Permane tuttavia una criticità legata all'assenza di un esplicito riferimento agli investimenti infrastrutturali, in particolare nelle reti idriche, alla riduzione delle perdite e alla sicurezza dell'approvvigionamento.

Tali elementi risultano decisivi soprattutto nel Mezzogiorno, dove le carenze infrastrutturali rischiano di compromettere l'effettiva esigibilità dei livelli essenziali.

In tale contesto, la CISL evidenzia la necessità di una governance integrata del servizio idrico, in grado di garantire uniformità territoriale, investimenti adeguati e qualità del lavoro.

ARTICOLO 30 (*Tutela e difesa del suolo, dissesto idrogeologico, bonifica dei siti inquinati e resilienza territoriale*)

Per la CISL la tutela del suolo è inseparabile dalla prevenzione del dissesto idrogeologico, che è un'emergenza strutturale aggravata dagli eventi climatici estremi e dalla carenza di manutenzione ordinaria.

Occorre quindi rendere pienamente esigibili gli standard di sicurezza e prevenzione, altrimenti si resta in una logica emergenziale.

Riteniamo positiva l'attenzione alle bonifiche e alla rigenerazione dei suoli degradati, soprattutto nelle aree industriali storiche e nel Mezzogiorno, ma sono necessari tempi certi e livelli di servizio direttamente esigibili dalle comunità.

ARTICOLO 31 (*Tutela della biodiversità*)

La CISL valuta positivamente l'inserimento della tutela della biodiversità tra i LEP ambientali, in coerenza con gli impegni europei e internazionali.

Tuttavia, si sottolinea l'esigenza di integrare maggiormente tale ambito con le politiche di sviluppo territoriale e con la valorizzazione delle filiere sostenibili, in particolare nelle aree interne e rurali. La tutela della biodiversità può e deve rappresentare un'opportunità di lavoro dignitoso e di sviluppo locale, evitando approcci esclusivamente conservativi e disancorati dalle dinamiche socio-economiche.

ARTICOLO 32 (*Monitoraggio e informazione ambientale*)

Riconosciamo l'importanza attribuita al monitoraggio e all'informazione ambientale come strumenti di trasparenza, partecipazione e accountability.

Permane tuttavia una forte criticità legata al principio di invarianza finanziaria. Il rischio è quello di scaricare sulle amministrazioni territoriali, spesso già sotto-dotate, nuovi obblighi senza adeguato rafforzamento delle capacità amministrative e professionali.

Per la CISL, l'effettività dei LEP ambientali richiede investimenti strutturali anche in competenze, personale e strumenti tecnici.

POLITICHE GIOVANILI

Le disposizioni riguardanti le politiche giovanili, data la loro trasversalità, sono trattate nelle altre aree tematiche, in particolare nella parte dedicata all' Istruzione.